

R.G. n. 2/2022 C.P.
R.G. n. 19/2022 prefall.



IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Emmanuele AGOSTINI	presidente-relatore
dott.ssa Alessandra ANGIULI	giudice
dott. Antonio ALBENZIO	giudice

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza che precede,

Visti gli atti del procedimento relativo alla domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco contenuta nel ricorso depositato il 31 maggio 2022 da RE SOLE S.R.L. (C.f. 03419760792), con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), Località Annunziata, fraz. Le Castella, s.n.civ., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ANDREA CURCIO (C.f. CRCNDR90H05D122V);

rilevato che nei confronti dell'istante pende procedimento prefallimentare recante il n. 19/2022 R.G. prefall;

rilevato che nel decreto collegiale dell'8/9 giugno 2022 è stato assegnato alla ricorrente termine sino al 30-7-2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;

rilevato che nel medesimo provvedimento è stato disposto ai sensi dell'art. 161 commi 6 e 8 l. fall., che la ricorrente: *“ depositi in Cancelleria, con scadenza mensile, ad iniziare dal 25 giugno 2022 ed a seguire il giorno 25 di ciascuno nei mesi successivi, una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad*

€5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino”;

rilevato che nel medesimo provvedimento è stato disposto altresì che “il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati”;

rilevato infine che è stato segnalato all'istante che “il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano”;

rilevato che, decorsi i 30 giorni assegnati per il deposito della ridetta relazione, con **decreto collegiale del 28 giugno 2022** è stato osservato “che il tenore della relazione informativa depositata dall'istante in data 25 giugno 2022 è da ritenersi sintomatico di una possibile inidoneità dell'attività posta in essere dalla ricorrente ai fini della predisposizione della proposta di concordato”;

rilevato dunque che è stata richiesta alla società ricorrente e ai commissari giudiziali il deposito di una sintetica relazione sul punto;

rilevato che la società ha depositato propria relazione versando in atti: 1) breve relazione informativa ed esplicativa; 2) estratti conto; 3) estratto del libro giornale; 4) mastrino contabile Re Sole S.r.l. “Banco Posta 2068” (cod. 18020103); 5) mastrino contabile Re Sole S.r.l. “Cassa Euro” (cod. 181001);

rilevato che con decreto collegiale dell'11 luglio 2022, il Tribunale ha ritenuto tale acquisizione non idonea a superare le gravi criticità rilevate ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

rilevato sul punto che nel ridetto decreto, preso atto delle conformi considerazioni dei commissari giudiziali, è stato osservato che:

“considerato in dettaglio che non può non condividersi la criticità esposta circa la condotta della ricorrente la quale in data 25 giugno ha omesso il deposito della relazione informativa per come richiesta, addebitando al poco tempo concesso (!) l'impossibilità di adempiere;

rilevato che, dalla documentazione versata, si evince che in data 11.10.2020 la società RE SOLE s.r.l. concede, con il consenso espresso della società ANNUNZIATA F.lli CURCIO BAIÀ DEGLI DEI SRL in liquidazione, in subaffitto la gestione dell'azienda al fine di esercitare l'attività alberghiera, turistica ricreativa (ricettività, ristorante, bar, centro benessere, piscine, stabilimento balneare) alla società TH GESTIONI SPA con sede in Padova Via Forcellini Egidio nr. 150 e il contratto prevedeva, altresì, da parte della società RE SOLE SRL la continuazione dell'attività di ricevimenti ed eventi (matrimoni e banchettistica) con annessa attività di ristorazione presso la struttura ricettiva turistica VILLAGGIO BAIÀ DEGLI DEI, per una durata contratto otto anni e 11 mesi con decorrenza dal 30.11.2020;

che in data 26.02.2021 il predetto contratto di subaffitto del ramo d'azienda con effetto dal 31.10.2021 veniva risolto, ma nulla era previsto relativamente al contratto relativo alla

continuazione dell'attività di ricevimenti ed eventi (matrimoni e banchettistica) con annessa attività di ristorazione presso la struttura ricettiva turistica VILLAGGIO BAIA DEGLI DEI da parte della società RE SOLE s.r.l. già stipulato in data 11.10.2020;

che, come sottolineato dai precommissari, la società ricorrente assume che "...(...)... Re Sole Srl, che sino al 31.10.2021 aveva già incassato le caparre corrisposte dai clienti sui futuri eventi da organizzare e svolgere nel 2022, ha continuato, anche dopo il recesso, per effetto di un'apposita scrittura privata stipulata con AFC SRL (doc.3, non effettivamente versato in atti) ad incassare i proventi di detti eventi. Ciò in quanto AFC SRL era impossibilitata a gestire le entrate e le uscite patrimoniali dell'attività di organizzazione di meeting e cerimonie. La Società, difatti, a causa di una errata indagine della Procura di Crotona, ha subito una irrimediabile interruzione di ogni rapporto con il settore bancario";

che, dunque, da tali dati si rileva come RE SOLE s.r.l. abbia incassato ed incassi i proventi relativi agli eventi, matrimoni e della banchettistica, in nome e per conto della società AFC Baia degli Dei e nel contempo effettui pagamenti per conto della società AFC Baia degli Dei a fornitori o altri;

che, a causa della omessa produzione della scrittura privata menzionata, gli organi della procedura non sono in alcun modo in grado di valutare se i contenuti della stessa siano di natura negoziale sostanziale o siano solo finalizzati all'elusione dell'“errata indagine della Procura” per ciò che attiene agli incassi ed ai pagamenti ma sulla base di quanto esposto nella relazione integrativa sembrerebbe che l'attività gestoria della società è da ricondurre all'incasso dei proventi e ai pagamenti di fornitori della società AFC BAIA DEGLI DEI s.r.l.:

rilevato che il piano, a dire del ricorrente, si fonda sul conseguimento di rilevanti proventi economici derivanti dall'offerta pervenuta dal futuro acquirente del villaggio BAIA DEGLI DEI s.r.l per la gestione di tre anni rinnovabili della manutenzione del verde degli impianti idrici e elettrici sorveglianza e guardiania del villaggio manutenzione e cura della spiaggia; risulterebbe in corso di trattativa la determinazione dell'importo annuale;

che in base alla situazione patrimoniale al 2.5.2022 l'attivo della società è rappresentato da crediti da riscuotere, dei quali il maggiore è quello vantato nei confronti di AFC BAIA DEGLI DEI SRL per €. 2.400.839,54 mentre il passivo dello stato patrimoniale della società iscrive il conto debiti verso fornitori per complessivi €. 3.669.830,30, il cui maggiore dei quali è quello nei confronti di AFC BAIA DEGLI DEI SRL per complessivi euro 2.086.626,37;

che, come stigmatizzato dai precommissari la scarsa documentazione non consente di identificare l'origine e la natura dei rapporti intercorsi.

che il patrimonio netto della società è negativo €. 1.273.870,75;

considerato che, in conclusione, sempre in piena adesione al parere dei precommissari, avuto riguardo al contenuto della relazione integrativa e della documentazione allegata non emergono elementi suscettibili da incidere positivamente sulla fattibilità del piano sia in termini economici e giuridici e che, pur sulla scorta della limitata quantità e fluidità dei dati dei quali attualmente si dispone, comunque, permangono le perplessità già evidenziate

circa la fattibilità di una proposta concordataria e vieppiù di una proposta che possa prevedere la continuità aziendale”;

rilevato dunque che in conseguenza di tali motivazioni è stata disposta l’abbreviazione del termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo e assegnato nuovo termine alla società ricorrente sino al 18 luglio 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell’art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;

rilevato che in data 15 luglio 2022 la ricorrente ha formulato, come detto, una istanza di proroga del termine abbreviato, illustrando le iniziative in corso “funzionali alla predisposizione di una proposta sostenibile e di maggior soddisfazione per il ceto creditorio rispetto allo scenario fallimentare” e depositando a supporto delle proprie richieste la seguente documentazione:

1) provvedimento della questura di Crotone; 2) fatture AFC; 3) fatture AFC; 4) scrittura privata; 5) offerta “AC 1931 S.r.l.”; 6) assegno circolare; 7) copia estratto conto BNL “AC 1931 S.r.l.”, visura camerale, documento d’identità dell’amministratore p.t., ultimi tre bilanci depositati; 8) pec della Dott.ssa Pacelli.

vista la relazione dei commissari giudiziali i quali hanno confermato le criticità già in precedenza rilevate ed hanno sostanzialmente espresso parere negativo rispetto alla richiesta di proroga;

rilevato che con decreto collegiale del **19 settembre 2022**, il Tribunale ha rigettato la richiesta di proroga del termine sulla base delle seguenti osservazioni:

“ritenuto in via preliminare che sia del tutto ingiustificata e da disattendere la doglianza della ricorrente nella parte in cui sostiene che l’abbreviazione del termine ai sensi di quanto previsto dall’art. 161 co. 8 L.F. sia stata attuata in termini illeciti ovvero senza “sentire il debitore”;

ritenuto che la deduzione sia priva di qualsivoglia fondamento poiché il Tribunale, non ha disposto alcuna abbreviazione del termine “a sorpresa e senza sentire il debitore” bensì ha rilevato con decreto del 28 giugno 2022 la possibile integrazione dei presupposti di operatività della fattispecie, ovvero, la sussistenza di una condotta manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, invitando i commissari giudiziali e il debitore (nel rispetto della norma che impone di sentire entrambi) a depositare specifica relazione sul punto;

ritenuto che soltanto all’esito del deposito di tali relazioni il Tribunale, mediante nuovo decreto collegiale dell’11 luglio 2022, ritenute non superate le criticità emerse, ha disposto l’abbreviazione del termine originariamente indicato al 30 luglio anticipandolo alla data del 18 luglio 2022;

ritenuto che, risolta tale questione di tipo processuale, nel merito il Tribunale ritiene che la richiesta di proroga, priva di adeguati sostegni di natura giuridica, e viste le lacune documentali innanzi evidenziate e non superate dalla nuova richiesta, non appare rientrare nell’ambito di quei “giustificati motivi” di cui alla previsione dell’art. 161. co. VI, L.F.;

considerato in proposito che il Tribunale ritiene di far proprie in toto le puntuali criticità evidenziate dai commissari giudiziali i quali hanno sottolineato che:

“Il ricorrente asserisce che “a causa delle influenze illecite esercitate dalle organizzazioni criminali in danno di AFC, e nonostante la assoluta ed oramai accertata estraneità del sig. Antonio Curcio e di tutta la compagine sociale rispetto alle citate organizzazioni criminali (doc.1) tutti gli istituti di credito nazionali hanno ritenuto la società AFC e l’intera sua compagine sociale non più meritevoli di affidamento bancario, mentre in precedenza AFC aveva ottenuto un importante indice di affidabilità che si era tradotto nella concessione di due mutui ipotecari, rispettivamente di euro 8.100.000,00 ed euro 6.500.000,00.

In tale contesto il rapporto tra le due Società non sembrerà più anomalo o illogico, perché RE Sole ha rappresentato per AFC l’unica possibilità per ovviare all’inaccessibilità al sistema creditizio, così permettendole di “sopravvivere” in un periodo di congiuntura economica ulteriormente aggravata dalla nota pandemia da Covid 19, che ha avuto un impatto devastante sulle strutture turistiche (doc.2 - scrittura sottoscritta tra le Parti).

La “solidarietà” espressa da Re Sole nei confronti di AFC aveva evidentemente anche lo scopo di riprendere e sviluppare nuovi accordi economici con un imprenditore con cui già in passato vi erano stati importanti rapporti commerciali di cui si è dato conto nel ricorso introduttivo”

*La scrittura privata datata 9/11/2021, **priva di data certa**, con la quale la proponente era incaricata di gestire l’incasso delle caparre corrisposte per eventi (matrimoni) prenotati nel 2021 e da svolgersi nel 2022 da rimborsare alla società BAIA DEGLI DEI non è documento idoneo:*

- *a giustificare i rapporti intercorsi atteso che non contiene neppure l’elenco delle caparre oggetto di contratto;*
- *ad elidere i dubbi di una commistione gestoria tra le 2 società molto confusoria.*

In ogni caso, al di là della legittimità giuridica di detta scrittura (ndr. finalizzata ad eludere il blocco dei conti di AFC) allo stato la mancata attività di disclosure sul punto (non sono stati allegati i contratti per le cerimonie effettuate e da effettuare nel 2022 e quindi i relativi flussi) preclude agli scriventi Commissari ogni attività di controllo e verifica.

3. La posizione credito/debito Baia degli DEI

Il proponente evidenzia che la società Re Sole S.r.l. al 02.05.2022, data alla quale è stata fornita la documentazione in Tribunale a supporto della domanda di concordato preventivo con riserva presentata il 23 maggio 2022, vanta nei confronti della società AFC Baia degli Dei S.r.l. un credito pari ad €. 2.400.839,54, che nasce dai rapporti commerciali tra le due società avviati nel corso del 2015 (ndr. ello specifico, dal passaggio di consegne derivanti dal subentro della società Re Sole nella gestione del villaggio Baia degli Dei).

Nel corso degli anni il credito si incrementa poiché la società Re Sole Srl effettua lavori di manutenzione straordinaria che da contratto spettavano alla società AFC Baia degli Dei Srl, la quale non disponeva, per come più volte evidenziato, della possibilità di accendere un conto corrente bancario.

Il credito è determinato, inoltre, dall'acquisto di numerosi beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività, i quali, al termine del contratto di affitto, sono stati fatturati alla società AFC.

Per come si evince dalle fatture allegare, tra i beni strumentali ceduti vi sono attrezzature, mobili ed elettrodomestici, impianti e macchinari (doc.3)

Il documento 3 è formato da numero due fatture emesse da Baia degli dei nei confronti di Re Sole datate 2017 aventi ad oggetto contratto di fitto anno 2017 e anno 2016.

4. La proposta di AC 1931 s.r.l.

La proposta di stipula contratto di manutenzione tra la società A.C. 1931 SRL/Re Sole Srl, si sostanzia in tali punti:

- *periodo non inferiore a sei anni;*
- *compenso annuale di €. 250.000,00 oltre oneri;*
- *stipula condizionata alla proposta d'acquisto del resort Baia degli Dei.*

** * * * **

Il quadro che definitivamente si pone innanzi ai Commissari permane ad essere di indecifrabile lettura atteso che i chiesti chiarimenti non hanno colmato le criticità evidenziate nella precedente relazione ed i dubbi del Tribunale.

Ne è scaturita una situazione in cui la tempistica dilatatasi per la predisposizione del piano non è solo il riverbero del cambio dei professionisti indicati dalla proponente per la cura delle proprie ragioni nella presente procedura (ndr. ammesso che una ragione siffatta possa costituire un'esimente), ma si reputa sia solo indice di un'incertezza operativa di Re Sole s.r.l. che in itinere e non sempre con efficacemente stia cercando, da un lato, di tamponare alcune lacune allegatorie e, dall'altro, di concretizzare ipotesi di salvataggio senza alcuna seria programmazione e senza fornire certezze di un futuro rispetto delle stesse da parte dei soggetti terzi dei negozi giuridici proposti (contratto di manutenzione di AC 1931 s.r.l.).

Conclusivamente appare evidente agli scriventi che lo stato e la stessa natura della proposta concordataria - per come allo stato sembra prefigurarsi -si pongono in uno scenario ove il rapporto con la procedura concorsuale AFC Baia degli Dei appare indissolubilmente contraddistinto dal sempre attuale adagio simul stabunt vel simul cadent, ed il dato connota di ancor maggiore criticità il giudizio degli scriventi.

Le condizioni del rispetto dei patti da parte di AC 1931 s.r.l. (ndr. il contratto di manutenzione) e del buon fine l'acquisto del complesso turistico sempre da parte di AC 1931 s.r.l. rappresentano delle varianti troppo aleatorie per fornire - allo stato - un giudizio prognostico positivo";

ritenuto dunque di dover rigettare la richiesta di proroga formulata dalla società debitrice con istanza del 15 luglio 2022";

considerato pertanto che, **declinata la richiesta di proroga e preso atto dell'omesso deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, è stata fissata per la data del 28 settembre 2022 l'udienza camerale di cui all'art. 162, secondo comma, 1.fall.** (il cui precetto è espressamente richiamato citato art. 161, sesto comma, L.F.);

rilevato che nel corso dell'udienza camerale i commissari giudiziali, richiamando le proprie relazioni in atti, hanno implicitamente concluso per l'inammissibilità della proposta concordataria;

rilevato che, allo stesso modo, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Giuseppe Capocchia, presente in udienza, ha condiviso le criticità espresse dai commissari e dal Tribunale chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per concordato e la conseguente declaratoria di fallimento, giusta istanza iscritta al n. 19/2022 r.g. prefall.;

rilevato che nel corso della medesima udienza la ricorrente ha richiamato genericamente il contenuto delle proprie note scritte chiedendone l'accoglimento;

rilevato che l'istante ha ommesso di depositare nel termine concesso la proposta di concordato preventivo, il piano e i documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall. ovvero la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione;

P.Q.M.

VISTI gli artt. 161 e ss. l.fall.,

DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo preventivo c.d. in bianco contenuta nel ricorso depositato il 31 maggio 2022 da RE SOLE S.R.L. (C.F.: 03419760792), con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), Località Annunziata, fraz. Le Castella, s.n.civ., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ANDREA CURCIO (C.F.: CRCNDR90H05D122V);

RISERVA di provvedere alla liquidazione delle competenze dei precommissari con separato decreto;

DISPONE sulla richiesta di fallimento di RE SOLE S.R.L. come da separato provvedimento

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società debitrice proponente, al difensore della medesima, al Pubblico Ministero istante nonché per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Crotona, nella camera di consiglio del Tribunale, sezione civile – ufficio procedure concorsuali, in data 17 ottobre 2022

*Il Presidente
dott. Emmanuele Agostini*